

# Edilizia e Territorio

## Codice appalti/1. Direzione lavori e débat public, Delrio invia i decreti alle Camere

11 gennaio 2018 - Massimo Frontera

Il parere sui testi definitivi (che recepiscono le modifiche chieste da comuni e regioni) dovrà arrivare entro il 29 gennaio

Imboccano il rettilineo finale, e si avvicinano al traguardo, due decreti del ministero delle Infrastrutture di attuazione del codice appalti. I due provvedimenti riguardano le attività di direzione lavori e la regolamentazione del dibattito pubblico su (alcune) opere pubbliche. I testi, dopo il passaggio in conferenza unificata ha inviato i due testi alle Camere, che dovranno esprimere il parere entro il prossimo 29 dicembre.

### Débat public

Il testo inviato alle Camere è quello che è uscito, il 21 dicembre scorso, dalla discussione in conferenza unificata. Il dibattito pubblico sarà obbligatorio prima di decidere la realizzazione di infrastrutture a rete da 500 milioni di euro in su e sulle infrastrutture puntuali da 300 milioni di euro in su. È però prevista anche la possibilità di svolgere il dibattito su opere per una soglia di importo ridotto di un terzo rispetto ai valori prima indicati. In questo caso la richiesta può arrivare dai seguenti soggetti: Presidenza del consiglio dei ministri o dai ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera; un consiglio regionale o una provincia o una città metropolitana o un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento; uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento (se complessivamente rappresentativi di almeno 100mila abitanti); almeno 50mila cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento; almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100mila abitanti e per il territorio di comuni di montagna. Come anticipato ([si veda l'articolo del 15 dicembre scorso](#)) sono state escluse dal perimetro del regolamento le «infrastrutture energetiche, qualificabili come opere private di interesse pubblico» che non richiedono il parere del Mise e anche acciaierie e impianti chimici con capacità produttiva superiore a 500 Gg/uomo.

### Direzione lavori

Il decreto sulla direzione lavori - o per meglio dire sulle «linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture» - approda in parlamento con diverse modifiche e aggiustamenti rispetto alla versione che è uscita dalla conferenza unificata del 6 dicembre scorso, dopo un mese abbondante di intenso confronto tecnico. Il testo recepisce, con l'ok dell'Anac, alcune delle numerose richieste di modifica presentate da regioni e comuni.

Uno degli aspetti sui quali si è più lavorato e discusso è quello delle varianti in corso d'opera.

La novità da segnalare - intervenuta proprio in sede di conferenza unificata - è lo stralcio di uno dei casi di variante.

### Varianti oltre il quinto d'obbligo, stralciata la norma

Il testo del Mit prevedeva che i casi di variazione oltre il quinto d'obbligo. ma l'originario comma quinto dell'articolo 10 del testo è stato stralciato. Il testo eliminato prevedeva: che la perizia di variante fosse accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale; che il Rup comunicasse all'impresa di dichiarare se intende o meno accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; la tacita accettazione dell'impresa a proseguire i lavori a condizioni economiche invariate in caso di assenza di risposta; la tacita accettazione della Pa alle condizioni dell'impresa in caso di assenza di risposta.

«In accoglimento di una proposta emendativa formulata come raccomandazione dalle Regioni - si legge nella relazione di accompagnamento al decreto - tale disposizione è stata stralciata, in quanto, come ragionevolmente sostenuto dalle Regioni stesse, non essendo possibile un aumento della prestazione oltre il "quinto d'obbligo", potrebbe ingenerarsi il rischio di confusione con il caso della variante, per il quale si applica l'articolo 106 del codice e i commi 1 e 2 del presente articolo che richiamano puntualmente tale disposizione».

Da parte sua, il Dag di Palazzo Chigi ha rilevato «che sarebbe opportuno un approfondimento ulteriore sulla disciplina vigente in materia di varianti al di sopra del "quinto d'obbligo" e sulle eventuali conseguenze derivanti dalla mancanza di specifiche previsioni normative».